



COMUNE DI MONTAIONE
Provincia di Firenze

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Testo coordinato ed aggiornato al **1 Gennaio 2007**



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

INDICE DEGLI ARTICOLI:

1. Ambito e finalità del regolamento
2. Distinzione delle occupazioni ed atto delle concessioni
3. Procedimento per il rilascio degli atti di concessione
4. Domanda di occupazione
5. Istruttoria della domanda
6. Rilascio della concessione
7. Occupazioni d'urgenza
8. Obblighi del concessionario
9. Subentro nella concessione
10. Decadenza, estinzione della concessione e rimozione delle opere
11. Modifica, sospensione e revoca della concessione
12. Rinnovo, proroga e rinuncia della concessione
13. Anagrafe delle concessioni
14. Commercio su aree pubbliche
15. Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
16. Criteri per la determinazione della tariffa del canone
17. Classificazione delle strade
18. Determinazione della misura di tariffa
19. Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di servizi pubblici.
20. Durata delle occupazioni
21. Soggetto passivo



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

22. Riduzioni
23. Maggiorazione della tariffa
24. Esenzioni
25. Versamento della tassa per le occupazioni permanenti
26. Versamento della tassa per le occupazioni temporanee
27. Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
28. Modalità di esecuzione del servizio
29. Sanzioni
30. Autotutela
31. Funzionario responsabile
32. Disposizioni finali e transitorie



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

Art. 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, adottato ai sensi e per gli effetti di cui agli art.li 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione della delega prevista dall'art. 3 comma 149, della L. 23.12.1996 n. 662, stabilisce le modalità di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva della tassa, le agevolazioni, le esenzioni e le sanzioni.
2. Con i termini " suolo pubblico " e " spazio pubblico " nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Non sono soggette alla disciplina del presente regolamento le aree facenti parte del patrimonio disponibile del Comune. Per tali aree l'eventuale occupazione sia essa temporanea che definitiva sarà soggetta ad apposita specifica determinazione anche relativamente alla tassa.
4. Nel presente regolamento con i termini " occupazione " e " occupare " si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune che sono sottratti all'uso generale della collettività.

Art. 2

Distinzione delle occupazioni ed atto delle concessioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - A) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
 - B) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2) anche se temporanea, è soggetta ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione o autorizzazione per le occupazioni occasionali di durata inferiore a 3 giorni e per quella determinata dalla sosta di veicoli per il tempo



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

necessario al carico e allo scarico delle merci. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
 5. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione o autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4

Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2), in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare, nelle forme di seguito previste, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione all'Ufficio Protocollo del Comune il quale trasmetterà la stessa, per l'istruttoria e per la definizione, al competente Servizio Tributi. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo dallo stesso Ufficio Protocollo. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della L. n. 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste con le modalità di cui all'art. 8 della citata L. 241/90. Tale comunicazione dovrà essere effettuata solo per le domande di occupazione permanente e per quelle temporanee superiori a 60 giorni.



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

2. La domanda va presentata con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dell'occupazione, non inferiore comunque, per le occupazioni permanenti a 45 giorni e per quelle temporanee a giorni 7, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza dal successivo art. 7.
3. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune in carta resa legale e contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio fiscale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché, le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore del Condominio;
 - c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi;
 - d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
 - f) la durata per la quale si richiede l'occupazione;
 - g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
4. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Per quanto attinente alle richieste di occupazione di suolo pubblico in forma permanente dovranno essere prodotti in triplice copia:
 - Planimetria in scala 1:2000 con ubicazione dell'area interessata;
 - Planimetria in scala 1:100, debitamente quotata, dell'area interessata e degli oggetti di arredo o simili per i quali si fa domanda;
 - Relazione tecnica descrittiva nella quale dovrà essere specificato l'intervento (materiali utilizzati, dimensioni, ecc.) a firma di un tecnico abilitato;
 - Documentazione fotografica composta da n. 2 fotografie, una delle quali dovrà specificare, sovrapposto, lo spazio richiesto.
 - Prospetti e/o sezioni in scala 1:100, debitamente quotati, dell'area interessata e degli oggetti di arredo o simili per i quali si fa domanda;
 - Disegni particolari in scala 1:20, con indicazione di materiali e colori degli elementi di arredo o simili;Gli elaborati tecnici sopra citati dovranno essere predisposti e firmati da un tecnico abilitato.
5. Nel caso in cui l'occupazione venga richiesta in relazione ad una concessione o autorizzazione già rilasciata ai sensi del presente Regolamento, per la documentazione prevista nel comma precedente si può fare riferimento a quella facente parte integrante e sostanziale della concessione o autorizzazione originaria, a condizione che la stessa venga riconsegnata integralmente all'ufficio.
6. I moduli relativi alle istanze da presentare al Comune vengono approvati con apposita determinazione del Servizio Finanziario su proposta dell'Ufficio Tributi.



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

Art. 5

Istruttoria della domanda

1. Le domande di occupazione sono assegnate al Servizio Tributi, per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, anche su richiesta avanzata dai Responsabili degli Uffici preposti al rilascio di pareri di competenza, in sede di istruttoria, può richiedere all'interessato entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, eventuali integrazioni documentali.

Art. 6

Rilascio della concessione

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta (60) giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 2) del precedente articolo 5.
2. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente se i Responsabili degli Uffici preposti al rilascio dei pareri di competenza hanno espresso parere favorevole entro giorni 7 (sette) per le occupazioni temporanee oppure entro giorni 30 (trenta) per le occupazioni permanenti. Viene intesa come espressione di parere favorevole la mancata risposta dei suddetti uffici nei termini prima descritti. A tal proposito farà fede la data di trasmissione degli atti agli uffici preposti.
3. L'atto di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi del concessionario di cui all'art. 4, comma tre;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione;
 - c) la durata della occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere la tassa di occupazione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento;
 - f) le dimensioni dello spazio concesso;
 - g) l'espressa riserva degli eventuali diritti di terzi verso i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.
4. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è rilasciato dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi previa presentazione da parte del richiedente:
 - marca da bollo dell'importo vigente al momento del rilascio;
 - eventuale deposito cauzionale in presenza di occupazioni che possano arrecare danni alle strutture pubbliche.



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

5. L'entità della suddetta cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
6. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.
7. Per le occupazioni per le quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione o del permesso a costruire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e del Regolamento Edilizio, il richiedente dovrà autonomamente presentare l'istanza necessaria corredata dalle relativa documentazione all'Ufficio Tecnico Comunale, secondo quanto stabilito dalla specifica normativa vigente in materia.
8. In ogni caso non compete all'Ufficio Tributi accertare la sussistenza dell'obbligo dell'autorizzazione o del permesso a costruire, in guisa che le relative autorizzazioni o permessi di occupazione dello spazio riflettono esclusivamente la disciplina del presupposto tributario ma non involgono l'aspetto urbanistico. Relativamente ai termini temporali per le concessioni, questi restano modificati da quelli vigenti in materia edilizia e l'istruttoria dovrà evidenziare questi aspetti.

Art. 7

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Servizio Tributi via fax o con telegramma. Il Servizio Tributi provvederà ad incaricare l'Ufficio Tecnico comunale ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni espressamente previste all'art. 28 del presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto a riguardo al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 8

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché, quelle specifiche nell'atto di concessione o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione di



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;

- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) non effettuare atti di trasferimento o di sub-concessione a terzi della concessione;
- e) effettuare il versamento della tassa alle scadenze previste;
- f) è fatto obbligo al concessionario di mantenere in ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
- g) per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico per i passi carrabili, il concessionario è obbligato ad apporre l'apposito cartello segnaletico fornito dall'Amministrazione Comunale dietro corresponsione della somma determinata, a titolo di rimborso, con apposita deliberazione della Giunta Comunale;
- h) conservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
- i) presentare all'Ufficio Tributi del Comune la denuncia di cui all'art. 50 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune stesso.

Art. 9

Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre sessanta (60) giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda di subentro.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.
4. Resta comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare, ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato al precedente concessionario.

Art. 10

Decadenza, estinzione della concessione e rimozione delle opere

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento della tassa di occupazione e di eventuali altri diritti dovuti, oltre il termine di trenta giorni dalla sua scadenza;



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto dall'art. 6 di concessione o autorizzazione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) il contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 (trenta) giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazioni permanenti; nei 5 (cinque) giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - e) quando il concessionario non ottempererà agli obblighi previsti dal precedente art. 8.
2. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla previa contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 7.08.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, con assegnazione di un congruo tempo per le osservazioni.
 3. Il provvedimento di decadenza della concessione o autorizzazione, diversamente dalla revoca, non prevede la richiesta di pareri o istruttorie da parte della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico Comunale.
 4. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
 5. In caso di revoca, decadenza della concessione o autorizzazione per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, il soggetto destinatario del provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti la occupazione, indipendentemente dalla avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, entro il termine assegnato nel provvedimento comunale.
 6. Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere; ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà direttamente il Comune, previa diffida, alla rimozione delle opere entro un termine assegnato con un provvedimento di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri previsti per legge con rivalsa di spese e applicazione delle sanzioni amministrative. L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo, sarà assoggettata al pagamento della tassa comunale.

Art. 11

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute o a seguito di svolgimento di iniziative e/o manifestazioni proprie o che abbiano il patrocinio della stessa Amministrazione Comunale, modificare, sospendere, anche temporaneamente, o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale della tassa corrisposta in anticipo, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

Art. 12

Rinnovo, proroga e rinuncia della concessione

1. I provvedimenti di concessione o autorizzazione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il rinnovo della concessione o autorizzazione si intende tacitamente effettuato, salvo i casi previsti all'art. 11, nel momento in cui il concessionario effettua il versamento della tassa alla scadenza annuale prevista al successivo art. 25.
3. Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione scritta di rinuncia all'occupazione.
4. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare almeno cinque (5) giorni prima della scadenza, domanda di proroga, in carta libera, indicando la durata per la quale viene richiesta la stessa ed i motivi della richiesta; la stessa deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento.

Art. 13

Anagrafe delle concessioni

1. Il Servizio Tributi provvede a registrare i provvedimenti di concessione o autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Lo stesso Ufficio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 14

Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche ai fini dell'applicazione della tassa di cui al presente regolamento, la concessione o autorizzazione deve essere richiesta al Servizio Tributi il quale dopo aver ottenuto i competenti pareri degli uffici interessati al procedimento, provvederà al rilascio della stessa.
2. Per quanto previsto dalle norme sullo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, sulle vigenti disposizioni comunali in materia ed in conformità della natura del commercio in forma itinerante, che presuppone l'assenza di concessione di posteggio e la mobilità continua dell'operatore, la sosta dell'operatore è ammessa esclusivamente nei luoghi appositamente previsti dal Comune.
3. E' vietata agli operatori itineranti la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. Il commercio in forma itinerante, compresa la facoltà di vendita porta a porta nei limiti del decreto, può essere esercitato esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 20.00.



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

5. Per motivi di viabilità e traffico nonché igienico – sanitari e di salvaguardia dei valori storico ambientali, si dispone il divieto di esercitare il commercio itinerante in tutto il centro storico di Montaione, inteso come l'area interna alle mura.
6. L'eventuale estensione ad altre zone o parti del Comune del divieto di esercizio del commercio in forma itinerante è disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, con atto della Giunta Comunale, in attesa della disposizione nel presente regolamento, in sede di revisione annuale.
7. Divieti temporanei di esercizio del commercio itinerante possono essere disposti, per motivi di interesse pubblico, con atto del Responsabile del Servizio Affari Generali..

Art. 15

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

a) Passi carrabili. Definizione.

- Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione della tassa di occupazione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico o su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, come definiti dal D. Lgs. 285/92, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, a filo stradale, non danno luogo all'applicazione della tassa, salvo richiesta degli interessati. Sono considerati comunque passi carrabili gli accessi privati su strade comunali. L'Amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura "convenzionale" di mq. nove (9).
- La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione, ovvero l'ampiezza del manufatto per la profondità convenzionale di un metro.
- Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

b) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

- Le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi, condutture, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono tassate in ragione dello sviluppo in lunghezza per la parte effettivamente occupata. (art. 46 e 47 D. Lgs. 507/93)
- Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassazione avviene mediante canone commisurato al numero complessivo delle utenze esistenti sul territorio comunale rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente, con un canone minimo non inferiore a Euro 516,46.=
- La medesima misura di tassa annua è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalla aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

- Quando gli utenti eseguono lavori per riparazioni ed estensione di linee, sono tenuti al pagamento anche della tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico.
 - Serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento od altri manufatti collocati nel sottosuolo, la superficie tassabile è quella del poligono determinato dagli sporti massimi del manufatto proiettati sul suolo.
 - Per le occupazioni di spazi pubblici con tende, cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla loro proiezione al suolo.
- c) Occupazione di aree destinate a parcheggi.
- per le occupazioni di aree destinate a parcheggi, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dall'atto di concessione.
- d) Occupazione di aree mercatali.
- Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione della tassa è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalle norme in materia di commercio su aree pubbliche e dal relativo regolamento comunale di esecuzione.
- e) Mostre merci
- L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta ad autorizzazione comunale. Non sono soggette ad autorizzazione le occupazioni di limitate dimensioni che non intralcino il traffico veicolare e pedonale con fiori e piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi commerciali quando siano effettuate mantenendo ordine e pulizia del suolo che occupa e non derivino danni alla pavimentazione esistente considerando tale occupazione come ornamentale e funzionale all'attività commerciale.
- f) Occupazioni di sottosuolo con serbatoi e impianti di distribuzione di carburanti.
- Per le occupazioni di sottosuolo pubblico con soli serbatoi la tassa viene stabilita in entità fissa per ciascun di essi, purché di capacità inferiore a tremila litri. Se di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione.
 - Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti di due o più serbatoi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
 - la superficie di riferimento per la determinazione della tassa è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione, non avendo in tale fattispecie, nessuna rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei ed altre strutture del servizio, sulla base di quanto previsto dall'art. 48 del D. Lgs. 507/93.



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

g) Occupazioni di suolo e soprassuolo per apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri generi.

- Per le occupazioni di suolo e soprassuolo per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi ed altri generi la tassa viene stabilita sulla base della proiezione dell'apparecchio installato sul suolo pubblico non creando ostacolo alla viabilità veicolare e pedonale.

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

a) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

- Per la determinazione della tassa, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi al punto 1), lett. b), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

b) Occupazioni in aree di parcheggio.

- Nelle aree vincolate a parcheggio gestite direttamente dall'Amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata dal presente regolamento in mq. nove (9) corrispondente al singolo posto - auto.
- Non è soggetta a tassa la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati.
- L'Amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.
- Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui al precedente punto 1), lett. c).

c) Occupazioni nei mercati settimanali e fiere.

- Per i mercati settimanali e fiere, individuati e regolamentati con specifici atti deliberativi o da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini della tassa è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato ai singoli operatori commerciali, così come previsto dalle norme in materia di commercio su aree pubbliche e dal relativo regolamento comunale di esecuzione.
- In presenza di occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente è possibile disporre la riscossione mediante convenzione per n° 48 (quarantotto) presenze a tariffa ridotta fino al massimo del 50% (cinquanta per cento).

d) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante.

- Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, circo, artista in genere) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

- Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.
 - Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante si deve fare riferimento a quanto disposto dall'art. 14 c) 2 del presente regolamento. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini della tassa.
- e) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.
- Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, scale aeree, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione della tassa è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.
3. Per la determinazione della tassa si fa riferimento all'occupazione effettiva espressa in mq. o ml., con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali.
 4. La superficie delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, che eccede i 1.000 mq. è calcolata in ragione del 10%.

Art. 16

Criteria per la determinazione della tariffa

1. I criteri per la determinazione della tariffa sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di cui agli articoli 40, 44, 45 47 e 48 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e sono determinati dalla Giunta Comunale entro i termini previsti dal successivo art. 18.
2. Tali criteri devono avere come riferimento il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed essere in relazione al fabbisogno del medesimo ed in correlazione con le altre imposte tributarie e, in genere, alle altre entrate comunali, dare giustificazione e dimostrazione della opportunità delle variazioni sia sotto il profilo del fabbisogno ovvero sotto il profilo redistributivo ove si tratti di aggiustamenti di tariffa fra le varie categorie, oltre alla classificazione delle strade in almeno due categorie, l'entità e la durata dell'occupazione ed ogni altra condizione ai fini della giustificazione della tassa.

Art. 17

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade ed aree del Comune sono classificate in n. 4 categorie:



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

Categoria 1

Piazza della Repubblica, Via Roma, Via Ammirato, Piazza Cavour, Viale V. da Filicaia, Via G. di Vittorio, Piazza Gramsci, Piazza Garibaldi, Via Chiarenti, Via Cresci, Via Ammannati, Piazza Ammannati, Via del Giglio, Via del Tegoliccio, Via della Torre, Via del Sole, Vicolo del Fiore, Vicolo dell'Orto, Vicolo della Rosa, Vicolo Torto, Vicolo Medio, Vicolo Buio, Vicolo della Fornace, Vicolo delle Mura, Piazza Branchi, Piazza della Concordia, Via Mozza, Sdrucchiolo del Municipio, Viale Italia, Via Marconi, Via L. Chiti, Piazza del Municipio,

La zona individua tutto il centro storico ed alcune zone limitrofe di notevole rilevanza. Gli interventi di valorizzazione del relativo tessuto urbano, le misure di contenimento del traffico, il pregio architettonico dell'insieme, la presenza di monumenti e bellezze artistiche, la funzione di polo istituzionale e culturale oltre che commerciale e terziario qualificato integrato in un quartiere storicamente residenziale, il flusso turistico, le condizioni di vivibilità e redditività fanno della zona un'area di particolare importanza e ne giustificano una considerazione unitaria e distinta rispetto al restante territorio cittadino.

Categoria 2

Via G. Pascoli, Via Giovanni XXIII[^], Viale Matteotti, Via Amendola, Via Costituente, Via Kennedy, Via XVIII Luglio, Via Salvadori, Via A. de Gasperi, Via Togliatti, Via Berlinguer, Via Nenni, Via Donizetti, Via Marx, Via B. Buozzi, Via Spadolini, Piazza Nunziata.

In tale categoria sono prese in considerazione chiaramente alcune vie del Capoluogo con caratteristiche architettoniche assimilabili a quelle espresse nella precedente categoria, ma con potenzialità turistiche minori ed anche di minor pregio legate alla posizione e condizione delle stesse. Inoltre vi sono altre vie limitrofe e nelle zone immediatamente esterne al centro storico che determinano la parte centrale del territorio comunale con caratteristiche comuni collegate anche alla viabilità.

Categoria 3

Piazza Il Prato, Via L. da Vinci, Via Cimabue, Via Buonarroti, Via Botticelli, Via Cantoniera, Via A. Moro, Via Donatori di Sangue, Via dell'Artigianato, Via Comiti, Via Poggio alla Terra.

Comprende la parte residua delle strade del Capoluogo esterne al centro storico. Tale accorpamento è la conseguenza di una ponderata riflessione sulle caratteristiche comuni che rendono particolarmente omogenea la categoria in questione.

Categoria 4

Restante territorio comunale comprese le strade delle frazioni.

Comprende tutto il restante territorio comunale, comprese le frazioni. Gli elementi che concorrono a determinare l'importanza di una zona ai fini dell'applicazione della tassa di concessione, presi in considerazione per la valutazione quali la maggiore o minore centralità, l'intensità abitativa le presenze commerciali, la densità di traffico pedonale e veicolare, il flusso turistico ecc., portano a ritenere sostanzialmente omogenea la zona di cui trattasi.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione della tassa si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade ed aree appartenenti alla 1[^] categoria viene applicata la tariffa di base.
4. La tariffa per le strade ed aree di seconda categoria è ridotta in misura del 10% rispetto alla 1[^].



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

5. La tariffa per le strade ed aree di terza categoria è ridotta in misura del 20% rispetto alla 1[^].
6. La tariffa per le strade ed aree di quarta categoria è ridotta in misura del 30% rispetto alla 1[^].

Art. 18

Determinazione della misura di tariffa base

Le misure tariffarie relative a tutte le tipologie di occupazione di spazi ed aree pubbliche, a mente dell'articolo 40 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, verranno stabilite annualmente, da parte della Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 19

Criteria particolari di determinazione della tassa per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi (luce, acque, gas, energia) con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura del canone annuo è determinato come segue :
 - 0,78 €. per utente, in quanto Comune avente una popolazione fino a 20.000 abitanti (art. 43 e 47 D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni).
2. In ogni caso la misura minima da corrispondere a titolo di canone annuo viene fissata in 516,46€. sia che l'ammontare della Tosap risulti inferiore a detto importo sia nell'ipotesi in cui l'azienda che abbia effettuato occupazioni nel territorio comunale non presenti nessuna utenza nello stesso ambito territoriale. La medesima misura di 516,46 €. è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
3. Gli importi di cui al primo comma vengono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 20

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate alla tassa ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse e non soggetto ad alcun frazionamento. La scadenza delle stesse è al 31 dicembre di ciascun anno e si intende tacitamente ed integralmente rinnovata per l'anno successivo qualora non intervenga rinuncia o richiesta di modifica entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate alla tassa nella misura prevista per le singole tipologie e dalle relative tariffe, rapportato a giorno, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alla



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

superficie occupata, per la durata riportata nell'atto di concessione. Alla scadenza può essere rinnovata con le modalità di cui al precedente art. 12.

Art. 21

Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta dal titolare della concessione o autorizzazione o dall'occupante di fatto, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato risultante dal medesimo atto amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuta la tassa di occupazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.
3. Nel caso di pluralità dei titolari della concessione o autorizzazione o degli occupanti di fatto, la tassa è dovuta dagli stessi con vincolo di solidarietà.
4. In caso di subentro nell'occupazione ai sensi dell'art. 9 in corso d'anno la tassa annuale non può essere applicata più di una volta, senza diritto a rimborsi o restituzioni parziali da parte del cedente nei confronti dell'Amministrazione Comunale per le somme eventualmente già versate.

Art. 22

Riduzioni

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti il suolo, con insegne, tende e simili, purché non vi siano appoggi al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte al 30 per cento (D. Lgs. 507/93, art. 44 c. 2).
2. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento (D. Lgs. 507/93, art. 44 c. 1).
3. Per i passi carrabili di ogni tipo, indipendentemente dall'utilizzo, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento (D. Lgs. 507/93, art. 44 c. 3).
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tariffa ordinaria è ridotta al 20 per cento (D. Lgs. 507/93, art. 44 c. 9).
5. Per passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburante, la tariffa ordinaria è ridotta al 30 per cento (D. Lgs. 507/93, art. 44 c. 10).



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

6. Per passi carrabili o pedonali a raso, richiesti dall'utente e autorizzati dal Comune, con divieto di sosta indiscriminato posti a filo del manto stradale fino ad un massimo di superficie di mq. 10, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento (D. Lgs. 507/93, art. 44 c. 8).
7. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento (D. Lgs. 507/93, art. 45 c. 6 bis).
8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa ordinaria è ridotta al 70 per cento (D. Lgs. 507/93, art. 45 c. 1).
9. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti o dei produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, la tariffa è ridotta al 50 per cento (D. Lgs. 507/93, art. 45 c. 5).
10. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive non comprese in quelle di cui al successivo art. 24 c. 1 lettera J) e per quelle poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei mestieri girovaghi la tariffa ordinaria è ridotta al 20 per cento (D. Lgs. 507/93, art. 45 c. 5 e 7).
11. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati alla manutenzione ed esercizio delle reti di erogazione di pubblici servizi nonché seggiovie e funivie, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.
12. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento (D. Lgs. 507/93, art. 45 c. 8).
13. Per occupazioni permanenti o temporanee di spazi pubblici nel caso di ampi spazi a verde o parcheggio in cui il richiedente si impegna a garantire, con atto di comodato, la manutenzione dell'area e l'uso pubblico, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento sull'area complessiva occupata ed oggetto di manutenzione.

Art. 23

Maggiorazione della tariffa

1. Le tariffe della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche stabilite annualmente sono aumentate:
 - a) del 20% per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (D. Lgs. 507/93, art. 45 c. 4).

Art. 24

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, purché debitamente autorizzate, in particolare sono esenti:



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

- a) le occupazioni a qualsiasi titolo effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi; da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato e dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, come pronto intervento con ponti, steccati, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti e coperture;
- c) le occupazioni occasionali del commercio ambulante itinerante o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune per una sosta fino a 60 minuti;
- d) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap, nonché i passi carrabili al servizio di abitazioni di residenti con all'interno della famiglia soggetti portatori di handicap;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, con festoni, addobbi e luminarie all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili e religiose purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano facilmente rimovibili;
- g) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale da piazza durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- h) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- i) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- j) l'occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, lanterne prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 20 centimetri;
- k) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive e del tempo libero senza fine di lucro non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 2 (due) giorni o richieste per iniziative con il patrocinio del Comune formalmente espresso con apposita deliberazione della Giunta Comunale; sono altresì esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadri;
- l) le occupazioni permanenti e temporanee effettuate dalle riconosciute ONLUS (legge 460/97) ancorché da parte di sezioni locali per iniziative finalizzate al raggiungimento dei propri scopi di utilità sociale. L'opera di proselitismo finalizzata al raggiungimento dei propri scopi di utilità sociale, quali la raccolta di sottoscrizioni, di firme ecc. potrà avvenire in luoghi definiti del centro storico o delle vie limitrofe. E' vietata l'attività di proselitismo delle associazioni Onlus, effettuata in maniera indiscriminata nel centro storico di Montaione in maniera tale che possa intralciare la circolazione veicolare e\o pedonale. Le associazioni interessate a effettuare promozioni delle iniziative connesse alla loro attività devono presentare domanda all'Ufficio Tributi almeno cinque giorni prima, del giorno prescelto. La domanda dovrà contenere i nominativi degli associati che saranno presenti in loco, oltre alla durata oraria dell'attività. La Giunta Comunale, qualora ravvisi particolari motivi di ordine sociale e\o politico potrà consentire dette attività anche in deroga alla predetta norma regolamentare, individuando altro luogo o locale più consono alla manifestazione autorizzata.



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

- m) le occupazioni temporanee sovrastanti il suolo pubblico con tende, ombrelloni o simili posti a copertura di aree pubbliche occupate già assoggettate al pagamento della tassa e gli striscioni pubblicitari attraversanti le strade;
- n) i balconi, le verande, le grondaie, i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, purché costruiti in conformità alle disposizioni regolamentari; fari o globi illuminati, posti all'esterno dei negozi;
- o) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete;
- p) occupazioni temporanee relative ai cantieri delle ditte appaltatrici di lavori pubblici appaltati dal Comune, oppure opere pubbliche di interesse statale, regionale o locale, da realizzarsi da parte di enti istituzionalmente competenti ovvero da concessionari o gestori di servizi pubblici, purché autorizzati sulla base del presente regolamento che ne fissi le dimensioni, modalità, durata e ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 25

Versamento della tassa per le occupazioni permanenti

1. La tassa per le occupazioni permanenti è dovuta ad anno solare, deve essere versata entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione o autorizzazione medesima.
2. La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate, secondo la normativa vigente, qualora l'importo della tassa annua sia superiore a 258,23 €.
3. Il pagamento, nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare una maggiore tassa, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento della tassa va effettuata entro il **30 aprile** di ciascun anno; se tale data cade in giorno di sabato o festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale utile successivo.
5. Limitatamente alle occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassa dovrà essere versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
6. Il versamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale utilizzando, comunque, l'apposito bollettino di conto corrente postale. (art. 50 comma 4 D. Lgs. 507/93).
7. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disciplinare la gestione amministrativa per la riscossione della TOSAP sia permanente che temporanea.



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

Art. 26

Versamento della tassa per le occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto col pagamento della tassa mediante la compilazione dell'apposito modulo di versamento in c/c postale intestato al Comune. Qualora l'occupazione non sia soggetta a previo atto autorizzativo dell'Amministrazione Comunale è consentito che il pagamento della tassa avvenga mediante versamento diretto presso l'ufficio comunale incaricato, il quale ne rilascerà ricevuta da staccarsi mediante bollettari preventivamente vidimati e presi in carico, ovvero con versamento alla Tesoreria Comunale o sull'apposito c/c postale intestato al Comune.
2. Il versamento, per intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima dell'inizio dell'occupazione; il rilascio della concessione, ove previsto, è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 27

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi.

(art. 51 del D. L.vo 15.11.1993 n. 507)

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione della TOSAP.



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

Sia il pagamento sia il rimborso della tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche non sono dovuti se l'importo non supera € 1,50;

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

In caso di rimborso, il contribuente può effettuare la compensazione degli importi a credito con gli importi successivamente dovuti a titolo di Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. Sulle somme da rimborsare a mezzo compensazione, non maturano interessi successivi alla loro liquidazione.

Per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso al 01.01.2007 ai sensi dell'art. 13, comma 4 della Legge 13.05.1999 n. 133, sull'imposta non corrisposta nei termini previsti, sia per omesso, parziale o tardivo versamento, si applicano gli interessi nella stessa misura previsti per le imposte erariali. Tali misure si applicano anche ai rimborsi.

Dal 01.01.2007 sull'imposta non corrisposta nei termini previsti sia per omesso, parziale o tardivo versamento, si applicano gli interessi legali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 28

Modalità di esecuzione del servizio

1. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa, in conformità dell'art. 52 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, può essere esercitato nelle seguenti forme:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione a privati;
 - c) in concessione ad apposita azienda speciale prevista per legge o di unione di Comuni.(art. 22, comma 3 lettera c) legge 08.06.1990 n. 142).
2. Ove l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi delle forme di cui alle lettere b) e c) la relativa scelta deve essere preceduta da apposito studio comparativo che dimostri essere quella prescelta la forma più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, cumulativamente considerati.



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

3. Quanto alle modalità di scelta del concessionario si procederà mediante gara di evidenza pubblica per la ipotesi di cui alla lettera b) ed in forme di affidamento diretto in caso di costituzione dell'azienda speciale o di unione di Comuni.
4. In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione l'Amministrazione Comunale si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie ed informazioni oltre alla documentazione.
5. A tale proposito il Funzionario del Servizio Finanziario dovrà verificare semestralmente la gestione affidata a terzi rimettendo apposita relazione alla Giunta Comunale in ordine all'andamento del servizio dalla quale emerga la tempestività dei versamenti al Comune, la regolarità dell'applicazione delle tariffe sulla base delle norme del regolamento ed il rispetto degli obblighi contrattuali.

Art. 29

Sanzioni

1. La sanzione è irrogata dal Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario e le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai D. Lgs. 471 e 473 del 18.12.1997.
2. Per le occupazioni abusive viene applicata la sanzione amministrativa nella misura del 100% della tassa risultante, con minimo di €. 51,00, in aggiunta, comunque, alle sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del D.Lgs. 285/92.
3. Nel caso di installazioni abusive, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 27 del presente Regolamento.
4. In caso di ripetuta violazione delle presenti norme regolamentari si procede alla sospensione della concessione rilasciata per un periodo di mesi sei, senza diritto a nessun rimborso della tassa. In caso di ulteriore violazione si procederà alla revoca immediata e definitiva della concessione.
5. Il mancato pagamento nei termini stabiliti comporta l'applicazione, oltre alle eventuali sanzioni previste, degli interessi legali calcolati sulla tassa giorno per giorno.
6. Ferme restando le applicazioni delle sanzioni previste del presente Regolamento chiunque occupa suolo pubblico senza avere presentato la domanda di cui al precedente art. 4 è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 50 a €. 300. Per altre violazioni al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da €. 50 a €. 250. Chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni del presente Regolamento oppure commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

7. Le sanzioni amministrative per le violazioni alle modalità di proselitismo di cui all'art. 24 comma uno lettera k) vengono così stabilite:
 - Sanzione amministrativa di € 100,00 per chiunque effettua attività di proselitismo fuori dalle zone previste dal presente Regolamento.
 - Sanzione amministrativa di € 40,00 per chiunque effettui attività di proselitismo senza aver presentato la relativa domanda all'Ufficio Tributi.

Art. 30

Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario o i soggetti di cui all'art. 53, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione del canone;
 - e) sussistenza dei requisiti precedentemente dedotti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 31

Funzionario responsabile.

1. Ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente regolamento ove non attribuite espressamente ad altro organo comunale.
Ai fini della suddetta individuazione, si dovrà tenere conto delle mansioni di cui ai vigenti accordi di lavoro, nel rispetto dei relativi profili professionali.
2. È in facoltà del Funzionario Responsabile della tassa, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

Art. 32

Disposizioni finali e transitorie.

1. L'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° Gennaio 2007.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente Regolamento che avrà piena attuazione a decorrere dalla data di cui al precedente punto 1.)
3. Ai sensi dell'art. 64 comma 1) del D. Lgs. 446/97 le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente Regolamento sono rinnovate automaticamente attraverso il pagamento della tassa richiesto, sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
4. Il pagamento della tassa costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni di legge.